



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

☎ 0444 221580 ✉ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

PGN ~~15658~~

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

IL SINDACO

Premesso che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- il Direttore del Settore Ambiente ha emanato i seguenti provvedimenti PGN 132610 del 19/10/2016, PGN 144003 dell'11/11/2016, PGN 139988 del 19/10/2017, per la limitazione dell'inquinamento atmosferico;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/9/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
 - livello "nessuna allerta - verde" da applicare dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - livello di "allerta 1 – arancione" da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
 - livello di "allerta 2 – rosso" da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

☎ 0444 221580 ☎ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

Visti:

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Vicenza, è inserito nell'"agglomerato Vicenza";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836/2017 di "Approvazione nuovo Accordo del programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- le indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 10/10/2017 e in data 24/10/2017, per il coordinamento delle misure strutturali, da applicarsi nel periodo 15 ottobre/15 aprile, ed emergenziali da attuarsi nei casi di raggiungimento dei livelli di allerta 1 e 2;
- la DGR n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa;
- il D.M. Sanità 5/9/94;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

☎ 0444 221580 ☒ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 aprile 2018, nel caso di raggiungimento del livello di allerta 1:

il divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle, qualora nell'abitazione siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl).

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nella seduta del CIS del 21/9/2017 e nel Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato nei giorni 10 e 24 ottobre 2017:

1. non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, (rimane quindi valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo).
2. condizioni di rientro al livello verde: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza in una delle seguenti condizioni:
 - a) la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 microgrammi al metro cubo e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
 - b) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microgrammi al metro cubo nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
3. ARPAV, al raggiungimento del livello 1 o del livello 2 di allerta, invia ai comuni interessati una mail informativa, nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.
4. i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta collegandosi al link: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
5. i cittadini potranno visualizzare l'avviso di raggiungimento del livello di allerta 1, anche nel sito www.comune.vicenza.it;
6. **la presente ordinanza perde di efficacia al rientro del livello "nessuna allerta" evidenziato dal colore verde nel bollettino Arpav di cui al punto 4.**



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

☎ 0444 221580 ☒ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

INFORMA

La classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dalla DGR 1908/2016. Sul sito internet della Regione Veneto è disponibile un Catalogo dei prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale (numero di stelle): <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose>

SANZIONI

chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

MANDA

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 6;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto e ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Vicenza, 30 GEN. 2018

IL SINDACO
Achille Variati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA